



## Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

## MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.326, 1 agosto 2008
Massima:	Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, sollevata con riferimento all'art. 3, perchè non autonomamente argomentata, e quindi generica.  Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, sollevata con riferimento all'art. 41, perchè non autonomamente argomentata, e quindi generica. In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248), malgrado i commi 3 e 4 del medesimo art. 13 siano stati modificati dall'art. 1, comma 720, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le relative modifiche, pur incidendo sui termini di alcune delle censure formulate dalle ricorrenti, non sono tali da determinare la cessazione della materia del contendere. In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, sollevata per asserita lesione della potestà legislativa regionale statutaria in materia di "organizzazione degli uffici regionali e degli enti locali", può farsi esclusivo riferimento all'art. 117 Cost., in quanto la potestà legislativa da esso conferita assicura un'autonomia più ampia di quella prevista dallo statuto speciale della Regione ricorrente. Non è idonea a escludere un'eventuale lesione della potestà legislativa della ricorrente Regione a statuto speciale la previsione di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, in base alla quale "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle relative norme di attuazione", in quanto si tratta di una clausola formulata in termini generici che non ha l'effetto di escludere una lesione della potestà legislativa regionale. Non è fondata, in relazione all'art.117 della Costituzione, all'art.14, lett.p) e 17, lett.i), dello Statuto della Regione siciliana, la questione di legittimità costi

private. Esse hanno, inoltre, il dichiarato scopo di tutelare la concorrenza in quanto mirano ad evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali, sicchè la disciplina delle società con partecipazione pubblica dettata dalla norma statale è rivolta a impedire che dette società costituiscano fattori di distorsione della concorrenza, rientrando così nella materia – definita prevalentemente in base al fine – della "tutela della concorrenza", anche in considerazione della proporzionalità e della ragionevolezza di tale disciplina (verificate alla luce di uno scrutinio operato distintamente per le varie previsioni dell'articolo impugnato) e, quindi, della sua idoneità a perseguire finalità inerenti alla tutela della concorrenza. Infine, le ulteriori disposizioni, che dettano una disciplina transitoria e dispongono in ordine ai contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, costituiscono sanzione e completamento delle disposizioni sopra e, a loro volta, regolano ragionevolmente la fase di adeguamento alla nuova disciplina da parte delle società destinatarie di essa.

NOTE:

Redattore: